

CITTÀ DI RAGUSA

www.comune.ragusa.it



SETTORE VIII

Sicurezza - Protezione Civile

III Servizio "Vigilanza Territoriale e Polizia Stradale"

Via M. Spadola n° 56 – 97100 Ragusa Tel. 0932 676749 - Fax 0932 248826
e mail viabilita.pm@comune.ragusa.gov.it

Prot. 103/T

OGGETTO: Trasloco in via Angelo Musco n. 4 – Richiedente Lacognata Luciano

IL DIRIGENTE

PRESO ATTO della nota pervenuta in data 20/05/2020 con la quale il sig. Lacognata Luciano, in qualità di titolare di una ditta di traslochi, fa richiesta di un divieto di sosta con rimozione in via Angelo Musco nel tratto compreso tra il civico 4 e il civico 8 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 27 e 30 maggio 2020, al fine di consentire la sosta dei mezzi necessari ad effettuare un trasloco dall'immobile di via Angelo Musco n. 4;

CONSIDERATO che a tal fine si ritiene necessario adottare un provvedimento viabilistico di divieto di sosta con rimozione in via Angelo Musco nel tratto compreso tra il civico 4 e il civico 8 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 27 e 30 maggio 2020;

RITENUTO che i provvedimenti amministrativi sono finalizzati ad un regolare svolgimento dei lavori ed alla tutela della sicurezza delle persone, delle cose e nell'interesse generale della circolazione;

VISTI gli artt. 5 c.3° e 7 del codice della strada;

VISTO il D.P.R. 495/92, recante il *Regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada*;

VISTA la legge 24/11/1981 N° 689;

VISTO l'art.53 del Regolamento Comunale degli Uffici e dei Servizi;

ORDINA

il divieto di sosta, con obbligo della rimozione forzata dei veicoli in divieto, in via Angelo Musco nel tratto compreso tra il civico 4 e il civico 8 dalle ore 7.00 alle ore 20.00 del 27 e 30 maggio 2020.

E' fatto obbligo alla ditta richiedente a provvedere alla messa in opera e alla vigilanza sull'efficienza della necessaria prescritta segnaletica diurna e notturna di cantiere in osservanza alle norme di cui agli artt. 20 e 21 del D.L.vo 30/4/1992, n. 285 e dall'art. 30 all'art. 43 del regolamento d'esecuzione e d'attuazione del codice della strada, D.P.R. 16/12/1992, n. 495 così come modificato dal D.P.R. 16/09/96, n. 610.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservare e di fare osservare la presente ordinanza.

I contravventori saranno perseguiti a termine di legge.

Ai sensi dell'art. 37, comma 3, del D. Lgs. 285/92 contro i provvedimenti e le ordinanze che dispongono o autorizzano la collocazione della segnaletica è ammesso ricorso entro sessanta giorni e con le formalità stabilite dal regolamento di esecuzione ed attuazione al codice della strada, al Ministro delle Infrastrutture e dei Trasporti che decide in merito e/o al Tar di Catania o in alternativa al Presidente della Regione Sicilia entro 120 giorni.

Di pubblicare il presente atto sul sito internet dell'Ente nonché all'albo informatico dell'Ente.
Ragusa li, 20 maggio 2020

Cis Antonino Fiorenza

